

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3553

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ALMIRANTE, TURCHI, de VIDOVICH

Presentata il 6 marzo 1975

Modifiche alle norme per la concessione della medaglia mauriziana agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — La « medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare », già istituita con la denominazione di « medaglia mauriziana al merito militare di dieci lustri » con le regie magistrali patenti del 19 luglio 1839, venne disciplinata dal testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924 e regolata per taluni aspetti concernenti la sua natura ed il suo conferimento da successive disposizioni contenute nel regio decreto 26 dicembre 1931, nella legge 7 maggio 1954, che ne modificò, come sopra specificato, la denominazione, e nella ultima legge 8 novembre 1956, n. 1327, che ne prevede, fra l'altro, la concessione oltre che agli ufficiali anche ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza.

A prescindere dalle norme che stabiliscono le modalità per il riconoscimento di tale onorificenza, si precisa, ai fini che qui interessano, che la medaglia mauriziana può essere concessa al personale che abbia compiuto 49 anni 6 mesi e 1 giorno di servizio militare computando, ai fini del raggiungi-

mento di tale periodo, in aggiunta al servizio effettivamente prestato, i seguenti benefici:

- a) campagne di guerra, un anno;
- b) servizio su navi armate od in riserva nella misura di un quarto del periodo di servizio;
- c) servizio aeronavigante effettivo di pilotaggio per gli appartenenti al ruolo navigante dell'aeronautica nella misura della metà della sua durata;
- d) servizio effettivo di pilotaggio per i piloti e piloti osservatori dell'esercito e della marina e per gli ufficiali naviganti dei dirigibili ed aerostati dell'aeronautica per la metà del periodo di servizio;
- e) comando di reparto per gli ufficiali dell'esercito per il 25 per cento del periodo di comando;
- f) corsi universitari per gli ufficiali per i quali è richiesto il possesso della laurea ai fini della nomina e corso superiore di teologia per i cappellani militari;
- g) servizio effettivo prestato da richiamato o trattenuto.

La elencazione di cui sopra, anche ad un sommario esame, mostra una evidente disparità di trattamento in favore dell'aeronautica, giusto in sé, ma non altrettanto giusto nei confronti delle altre forze armate e corpi armati.

Ciò, forse, è l'inevitabile conseguenza di una legiferazione episodica e non organica limitata a regolare particolari situazioni senza tenere conto del quadro generale del problema.

In realtà, per quanto concerne gli ufficiali, il sistema di avanzamento cosiddetto normalizzato, che ha provocato una drastica diminuzione delle promozioni ai gradi più elevati e la conseguente interruzione dei rapporti di impiego in età relativamente giovane per l'esistenza di limiti di età notoriamente ridotti, ha avuto, oltre ad altri gravissimi, anche il collaterale effetto di impedire ad un gran numero di ufficiali il raggiungimento di quei dieci lustri di servizio che danno diritto alla medaglia mauriziana.

È appena il caso, poi, di accennare che, per quanto concerne i sottufficiali, la estensione prevista dalla legge 8 novembre 1956, n. 1327, si è risolta in una quasi platonica dimostrazione di stima in quanto i limiti di età di questo personale sono talmente bassi che, pure partendo dal 17° anno di età, soltanto pochissimi, per particolari situazioni, possono aspirare al riconoscimento di cui trattasi.

In definitiva la medaglia mauriziana, oggi, ed ancora più in avvenire, è e sarà appannaggio soltanto di quegli ufficiali che certo con notevoli meriti (ma non maggiori, in linea generale) di quelli acquisiti da tanti altri fedeli servitori della patria, hanno potuto o potranno raggiungere i vertici della carriera.

Una tale situazione è stata messa in evidenza (sia pure sotto aspetti diversi) dalla proposta di legge n. 1816 presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole de Meo in data 8 marzo 1973 nella quale, per altro, si perviene a conclusioni incomplete, proponendo solo la modifica della legislazione vigente al fine di consentire il computo, per la metà (anziché per il 25 per cento com'è oggi) del comando di reparto compiuto da ufficiali e sottufficiali dell'esercito.

Ma questa pur giusta modifica non è sufficiente per ampliare le categorie di coloro che potranno beneficiare della concessione che, al momento, come da accertamenti effettuati, sono in graduale forte diminuzione, né migliora, sia pure di poco, la situazione dei sottufficiali.

La presente proposta di legge, che ha l'unica finalità di premiare coloro che hanno dedicato tutta la loro vita al servizio della patria, non comporta oneri economici. Con essa si vuole ristabilire un giusto equilibrio tra forze armate e servizi nel conseguimento di questa ambita onorificenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, sono validi ai fini del raggiungimento dei 49 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio:

le campagne di guerra, con un anno per ogni campagna;

il periodo trascorso in colonia, con una metà per i primi due anni ed un terzo per il tempo successivo;

la metà del totale dell'effettivo servizio di volo per i piloti, piloti osservatori e paracadutisti delle varie forze armate e corpi armati e per il personale specializzato con obbligo di volo;

la metà del periodo totale di comando di reparto o incarico equipollente per gli ufficiali e sottufficiali delle forze armate e corpi armati, il servizio di stato maggiore prestato nei comandi, anche per coloro che non hanno frequentato gli speciali corsi richiesti dall'incarico, nonché quello trascorso in luoghi di cura o in aspettativa per ferite o infermità contratte per causa di guerra o di servizio;

il periodo trascorso in prigionia con una metà per i primi due anni ed un terzo per il tempo successivo;

il periodo universitario per il conseguimento della laurea per gli ufficiali delle forze armate e corpi armati, per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento ed il corso di teologia per i cappellani militari;

un quarto del periodo trascorso in ausiliaria;

gli anni di effettivo servizio, anche da richiamato o trattenuto.

ART. 2.

È consentito il cumulo delle campagne di guerra con i periodi passati al comando di reparto, o incarico equipollente, esercitato in guerra e con quello trascorso in prigionia.

ART. 3.

Le norme di cui all'articolo 1 della presente legge sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di finanza e di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 maggio 1954, n. 203, modificato dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1327.